

COMUNE DI ASIGLIANO VERCELLESE

Provincia di (VC)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT.CALVELLI DOMENICO

Premessa

A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011.

Per l'elaborazione del bilancio di previsione 2018-2020 occorre fare riferimento alla Legge 243/2012 come integrata e modificata della Legge 164/2016 e in particolare agli articoli 9 e 10.

Ai fini della verifica della previsione con gli obiettivi di finanza pubblica richiesti dall'art. 9 della citata legge 243/2012, la legge di bilancio 2017 prevede che a decorrere dal 2017, gli enti debbano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Le entrate finali sono quelle iscrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5, le spese finali sono quelle iscrivibili ai titoli 1,2 e 3 dello schema di bilancio.

Per gli anni 2018-2020 nelle entrate e spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dall'indebitamento. Non rileva la quota di fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte II "Ordinamento finanziario e contabile del D.Lgs.18/8/2000 n.267 (TUEL), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al D.Lgs. 118/2011.

Per la formulazione del parere e per l'esercizio delle sue funzioni l'organo di revisione può avvalersi dei primi tre principi di vigilanza e controllo emanati dal CNDCEC.

Per il riferimento all'anno precedente sono indicate le previsioni definitive 2016 e nel caso di formulazione dopo la deliberazione del rendiconto 2017, il riferimento deve essere sostituito "rendiconto 2017".

Essendo la Legge di Bilancio 2018 ancora in corso di approvazione lo schema tiene conto delle norme emanate fino al 31/12/2016 e successive integrazioni e modificazioni apportate nel corso dell'anno 2017 e verrà aggiornato nel caso di sostanziali modifiche della normativa relativa al bilancio di previsione.

Comune di Asigliano Vercellese

L'ORGANO DI REVISIONE

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, del Comune di Mongrando che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il 11 Dicembre 2017

L'ORGANO DI REVISIONE

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione del Comune di Asigliano Vercellese nominato con delibera consiliare n 4 de 28/04/2015

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs.267/2000 (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D.Lgs.118/2011.

- ha ricevuto in data 6/12/2017 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, approvato dalla giunta comunale in data 5/12/2017 con delibera n. 73 completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:
- **nell'art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011:**
 - a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2017;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;
- **nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 :**
 - h) il rendiconto di gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;

- **nell'art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267:**
 - i) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
 - j) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.
 - k) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);
 - l) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio);
- nel D.M. del 9/12/2015, piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di cui all'allegato 1, del decreto;
- necessari per l'espressione del parere:
 - m) il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;
 - n) il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del D.Lgs. 163/2006;
 - o) la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL, art. 35, comma 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001);
 - p) la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
 - q) la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
 - r) // piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007;
 - s) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58,comma 1 D.L.112/2008);
 - t) il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46, Decreto Legge n.112 del 25/06/2008;
 - u) il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione art. 46, comma 3, Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008;

v) i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010;

w) i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 146 e 147 della Legge 20/12/2012 n. 228;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge 296/2006;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in data 13/11/2017 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2018/2020;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2017 ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di previsione 2017/2019.

L'Ente non ha deliberato riduzioni/esenzioni di tributi locali ai sensi dell'art.24 del D.L. n. 133/2014 (c.d. "Baratto amministrativo").

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 14 del 30/03/2017 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2016.

Da tale rendiconto risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del saldo di finanza pubblica;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2016:

- a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2016 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2016
Risultato di amministrazione (+/-)	€ 437.470,17
di cui:	
a) fondi vincolati	€ 49.353,06
b) fondi accantonati	€ 1.262,42
c) fondi destinati a investimento	
d) fondi liberi	€ 25.598,85
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€ 361.255,84

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2014	2015	2016
Disponibilità	354593,15	670809,33	496285,38

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2017 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TIT	DENOMINAZIONE	PREV.DEF.2017 o REND.2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	10523,27			
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	81738,2			
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	60000,00			
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1		891.684,64	754.226,06	754.226,07	754.226,07
2	Trasferimenti correnti	112.241,72	114.726,37	114.726,37	114.726,37
3	Entrate extratributarie	207.233,94	186.139,60	181.139,60	181.139,60
4	Entrate in conto capitale	151.771,05	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
6	Accensione prestiti				
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	262.092,48	272.858,99		
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	251.299,37	251.299,37	251.299,37	251.299,37
	TOTALE	1.876.323,20	1.600.250,39	1.322.391,41	1.322.391,41
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.028.584,67	1.600.250,39	1.322.391,41	1.322.391,41

RIEPILOGO GENERALE SPESA PER TITOLI					
TIT	DENOMINAZIONE	PREV.DEF.2017 o REND.2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
1	SPESE CORRENTI	1.160.168,26	1.020.842,04	1.014.142,04	1.012.292,04
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	319.674,56	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA FINANZIARIE				
4	RIMBORSO DI PRESTITI	35.350,00	34.250,00	35.950,00	37.800,00
5	CHIRUSURA ANTICIPAZIONI	262.092,48	272.858,99		
7	USCITE CONTOT ERZI	251.299,37	251.299,37	251.299,37	251.299,37
	TOTALE	2.028.584,67	1.600.250,40	1.322.391,41	1.322.391,41
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.028.584,67	1.600.250,40	1.322.391,41	1.322.391,41

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1.1 Disavanzo o avanzo tecnico

Non ricorre la fattispecie.

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione non vi è stata necessità di creare fondo pluriennale vincolato.

2. Previsioni di cassa

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art.162 del TUEL;

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

3. Verifica equilibrio corrente anni 2018-2020

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)			
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.020.842,04	1.014.142,04	1.012.292,04
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato				
- fondo crediti di dubbia esigibilità		18.289,74	21.517,34	21.517,34
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	34.250,00	35.950,00	37.800,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-	-	-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	-	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		-	-	-
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.				
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.				

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2)

Nel bilancio non sono previste nei primi tre titoli le entrate e nel titolo I spese non ricorrenti.

5. Verifica rispetto pareggio bilancio

Il pareggio di bilancio richiesto dall'art.9 della legge 243/2012 è così assicurato:

ENTRATE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Fondo pluriennale vincolato	-		
Titolo 1	754.226,07	754.226,07	754.226,07
Titolo 2	114.726,37	114.726,37	114.726,37
Titolo 3	186.139,60	181.139,60	181.139,60
Titolo 4	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 5			
Totale entrate finali	1.076.092,04	1.071.092,04	1.071.092,04

SPESE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Titolo 1	1.020.842,04	1.014.142,04	1.012.292,04
Titolo 2	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Titolo 4	34.250,00	35.950,00	37.800,00
Totale spese finali	1.076.092,04	1.071.092,04	1.071.092,04
Differenza	-	-	-

6. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

7. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.).

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP e relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere favorevole in data 06/07/2017 e in data 31/12/2017 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

7.2. Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016, non è stato redatto in quanto non vi sono opere pubbliche di valore superiore ai 100.000,00 euro

7.2.2. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2018/2020, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

7.2.3 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ex art. 16, comma 4 del D.L. 98/2011

Sul piano l'organo di revisione ha espresso parere obbligatorio quale strumento di programmazione economico-finanziaria come disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL, con verbale del 13/11/2017;

7.2.4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58, comma 1 della legge 133/2008

Sul piano l'organo di revisione ha espresso parere obbligatorio quale strumento di programmazione con verbale del 13/11/2017

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Saldo di finanza pubblica

Come disposto dalla legge di bilancio 2017 i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del patto regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo.

Per gli anni 2017-2019, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali in termini di competenza è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali. Gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Pertanto la previsione di bilancio 2018/2020 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

In caso di mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato.

Le riduzioni assicurano il recupero di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 243/2012 e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni nel triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'art. 9 comma 2 della legge 243/2012. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1%. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente a quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;

d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'art.9 del D.L. 31/5/2010 n.78;

f) nell'anno successivo a quello di inadempienza il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo così determinato:

PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		PREVISIONE Anno 2018	PREVISIONE Anno 2019	PREVISIONE Anno 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0.00	0.00	0.00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0.00	0.00	0.00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0.00	0.00	0.00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0.00	0.00	0.00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	754,226.07	754,226.07	754,226.07
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	114,726.37	114,726.37	114,726.37
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	186,139.60	181,139.60	181,139.60
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	21,000.00	21,000.00	21,000.00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0.00	0.00	0.00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0.00	0.00	0.00

H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1,020,842.04	1,014,142.04	1,012,292.34
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 finanziata da entrate finali)	(+)	0.00	0.00	0.00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	18,289.74	21,517.34	21,517.34
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0.00	0.00	0.00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	6,000.00	0.00	0.00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	996,552.30	992,624.70	990,774.70
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	21,000.00	21,000.00	21,000.00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0.00	0.00	0.00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0.00	0.00	0.00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0.00	0.00	0.00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	21,000.00	21,000.00	21,000.00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0.00	0.00	0.00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0.00	0.00	0.00

L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0.00	0.00	0.00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0.00	0.00	0.00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		58,539.74	57,467.34	59,317.34

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2018-2020

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2018-2020, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

(La legge di bilancio 2017 ha disposto il blocco dei poteri degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali. Sono escluse la Tari e il canone occupazione spazi ed aree pubbliche. E' confermata per l'anno 2017 la maggiorazione Tasi stabilita per l'anno 2016)

N.B. Pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco anche per il 2018, si assume prudenzialmente che esso sia esteso all'esercizio 2018, con la sola eccezione della TARI e dell'Imposta di soggiorno (v. per quest'ultima il D.L. n. 50/2017).

TARI

L'ente ha previsto nel bilancio 2018, la somma di euro 202.000,00., pari alle previsioni definitive 2017), per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate previste relativamente all'attività di controllo vengono stimate in euro 5.000,00.
La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018/2020 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

TIPO DI SERVIZIO	ENTRATE 2018-2019-2020	SPESE 2018-2019-2020	TASSO DI COPERTURA
Refezione scolastica	€ 22.000,00	€ 34.000,00	64,71%
Peso pubblico	€ 4.100,00	€ 1.000,00	> 100,00%
Illuminazione votiva	€ 600,00	€ 0,00	> 100,00%
Distribuzione acqua	€ 1.000,00	€ 0,00	> 100,00%
Totale	€ 27.700,00	€ 35.000,00	79,14 %

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti per il 2017 in:

- euro 2500,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

~~- euro 1250,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada;~~

Con atto di Giunta 130 in data 14/11/2017 la somma di euro 1.300,00 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.

Contributi per permesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire è di € 18.000,00

La legge di bilancio per l'anno 2017 prevede che a partire dal 1/1/2018 i proventi del contributo per permesso di costruire e relative sanzioni siano destinati esclusivamente a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e delle tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2018-2020 per macroaggregati è la seguente:

	2018	2019	2020
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI			
101 Redditi da lavoro dipendente	227956,73	225220,73	225580,73
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	16000	16000	16000
103 Acquisto di beni e servizi	576050,51	576050,51	576050,51
104 Trasferimenti correnti	132443	132443	132443
105 Trasferimenti di tributi	0	0	0
106 Fondi perequativi	0	0	0
107 Interessi passivi	25430	23800	21950
108 Altre spese per redditi da capitale	0	0	0
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	3000	3000	3000
110 Altre spese correnti	39961,8	37627,8	37267,8
100 Totale TITOLO 1	1020842,04	1014142,04	1012292,04

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2018-2020, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 779.782,00;
- del limite di spesa per la contrattazione integrativa disposto dal comma 236 della Legge 208/2015.

L'ente non è soggetto al blocco delle assunzioni in quanto ha rispettato i tempi medi di pagamento di cui all'art. 42, comma 2 del D.L. 66/2014 e ha adottato il piano delle performance di cui all'art.10 del D.Lgs.150/2009.

L'organo di revisione ha provveduto con il presente verbale ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

La previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020 di € 220.586,40 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 di € 221.907,35.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge 133/2008)

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio nel presente bilancio non si prevede di ricorrere ad incarichi di collaborazione esterna. L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228, nonché della possibilità introdotta dall' L'articolo 21-bis del DI n. 50/2017.

La Corte costituzionale con sentenza 139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

L'articolo 21-bis del DI n. 50/2017 ha stabilito la non applicazione di alcuni dei limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del DI 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DI n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti abbiano:

- approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017
- rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012).

La norma sopra richiamata stabilisce che ai Comuni e forme associative che si trovano nelle sopra indicate condizioni non si applicano, per il 2017, le norme che imponevano:

- la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 7, DI n. 78/2010);
- la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 8, DI n. 78/2010);

- il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);
- la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse -motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13); -
- la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

A decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa sopra illustrati è riproposta limitatamente ai Comuni e alle forme associative degli stessi che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio.

Considerato che il bilancio di previsione 2018-2020 viene approvato entro il 31/12/2017, ai sensi dell'art. 4 della L. 96/2017 l'Ente non è soggetto alla riduzione di spesa di cui al D.L. 78/2010.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un' apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo: media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

La possibilità di considerare al numeratore gli incassi in c/competenza e quelli in c/residui ai fini della determinazione del rapporto è da considerarsi valida solo nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi.

Pertanto nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi, per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.

Per ciascuna formula, solo per gli "esercizi armonizzati", è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X

L'Ente si è avvalso di tale facoltà nel calcolo del FCDE.

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al punto 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Nel 2018 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno all'85% di quello risultante dall'applicazione dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluyendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2018-2020 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 2018

TITOLI	BILANCIO 2018 (a)	ACC.TO OBBLIGATO RIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF d=(c- b)
Titolo 1	1.055.092,04	18.289,74	18.289,74	-
TOTALE GENERALE	1.055.092,04	18.289,74	18.289,74	-

ANNO 2019

TITOLI	BILANCIO 2019 (a)	ACC.TO OBBLIGAT ORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIV O AL FCDE (c)	DIFF d=(c- b)
Titolo 1	1.050.092,04	21.517,34	21.517,34	-
TOTALE GENERALE	1.050.092,04	21.517,34	21.517,34	-

ANNO 2020

TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATO RIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF d=(c- b)
Titolo 1	1.050.092,04	18.289,74	18.289,74	-
TOTALE GENERALE	1.050.092,04	18.289,74	18.289,74	-

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

anno 2018 - euro 3772,00

anno 2019 - euro 4210,46

anno 2020 - euro 3850,46

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1):

Accantonamento per indennità di fine mandato: euro 1893,63 per tutti e tre gli anni.

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del 2017 l'ente non ha provveduto ad esternalizzare alcun servizio.

Per gli anni dal 2018 al 2020, l'ente non prevede di esternalizzare alcun servizio.

Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.LGS. N. 175/2016

L'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo art. 20 del Testo Unico.

L'istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014. La prima valutazione che se ne trae è quella di una rinnovata attenzione del legislatore verso un adempimento che, oltre ad essere esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, andrà a regime con cadenza periodica. In questo contesto, sono previsti meccanismi sanzionatori unitamente ad un articolato sistema di verifiche sugli esiti della ricognizione effettuata; tali esiti sono comunicati alla Sezione della Corte dei conti competente e al Ministero dell'economia e delle finanze (art. 20, commi 1 e 3 e art. 24, co. 1).

L'ente ha approvato ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 la revisione straordinaria delle partecipazioni, corredato da relazione tecnica, direttamente o indirettamente possedute, indicando le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano con unita relazione è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'ente.

SPESE IN CONTO CAPITALE

spese in conto capitale

L'ammontare delle spese in conto capitale, è pari ad euro:

21.000,00 per l'anno 2018

21.000,00 per l'anno 2019

21.000,00 per l'anno 2020

e pareggiano con le entrate ad esse destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge

Spesa per mobili e arredi

Non è prevista la spesa per acquisto di mobili e arredi

Limitazione acquisto immobili

Non è prevista la spesa per acquisto di immobili.

INDEBITAMENTO

Non sono previste accensioni di prestiti e pertanto risulta rispettato per gli anni 2018, 2019 e 2020 il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL. e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del TUEL:

	2018	2019	2020
Interessi passivi	25.430,00	23.800,00	21.950,00
Entrate correnti	1.055.092,04	1.050.092,04	1.050.092,04
% su entrate correnti	2,42	2,27	2,1
Limite art. 204 TUEL	10%	10%	10%

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2018, 2019 e 2020 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari	27075,42	25430	23800	21950
Quota capitale	35350	34250	35950	37800
Totale	0 62425,42	59680	59750	59750

L'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie.

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della legge 243/2012:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
- c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

- 1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:
- delle risultanze del rendiconto 2016 (o previsioni definitive 2017);
 - della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
 - della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
 - dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
 - degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
 - degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
 - degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
 - dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
 - dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
 - della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i contributi in c/capitale.

a) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2018, 2019 e 2020, gli obiettivi di finanza pubblica.

b) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 712 ter dell'art.1 della Legge 208/2015 non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n. 118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Domenico Calvelli

